



CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

A.C. 1437

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

Audizione

10 ottobre 2023

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

ringraziamo le Commissioni riunite per l'invito in audizione sul provvedimento in titolo che è di grande interesse per le Confederazioni dell'Artigianato.

Di seguito le nostre osservazioni nel merito.

➤ **Energia**

Gli articoli 1 e 3 del decreto-legge intervengono sul tema dell'energia, sulla spinta delle rinnovate preoccupazioni legate all'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas naturale.

In particolare, l'art. 1 interviene confermando anche per il IV trimestre 2023 gli interventi già avviati nei mesi precedenti per contenere gli impatti degli aumenti del costo del gas sulle bollette di imprese e famiglie; oltre al rinnovo della sospensione degli oneri generali di sistema gas per tutta la generalità degli utenti, trova ancora applicazione fino alla fine dell'anno anche la riduzione dell'IVA al 5% per le somministrazioni di gas ad uso civile e industriale (con applicazione anche al settore del teleriscaldamento).

Si tratta di una indicazione positiva, tenuto conto dei progressivi aumenti del costo della materia prima registrati nei mesi scorsi, anche in vista dell'avvio della prossima stagione termica: il mercato del giorno prima (MP-GAS) attesta in questi giorni un valore medio del prezzo pari a circa 33 euro a MWh, mentre sul mercato infra-giornaliero (MI-GAS) il valore medio del gas si è assestato a circa 39 euro a MWh. Analogamente, anche per le famiglie i rincari tornano a essere preoccupanti, come confermato recentemente da ARERA rispetto alla bolletta del gas di una famiglia media con contratto di tutela (+4,8% a settembre rispetto al mese precedente).

La misura si inserisce correttamente sulla scia delle disposizioni emergenziali adottate finora contro il caro-energia, ma rientra tra le misure che la Commissione europea ha autorizzato fino alla fine dell'anno. È pertanto con preoccupazione che guardiamo all'avvio del 2024, consapevoli del fatto che le imprese non potranno beneficiare ancora per molto di tali agevolazioni – come delle altre tuttora vigenti, quali ad esempio il credito d'imposta per l'acquisto dell'energia – pur in presenza di costi energetici tuttora alti e di altri fattori congiunturali – ad esempio la forte spinta inflattiva – che contribuiscono ad aggravare la gestione dei bilanci delle piccole imprese.

Ricordiamo in merito che la fine del periodo di sospensione degli oneri generali di sistema sulle bollette dell'energia elettrica avvenuta a fine estate ha riversato su imprese e cittadini un carico economico che – contrariamente a quanto preventivato – ha assorbito solo in parte la flessione del costo dell'energia elettrica intervenuta alla fine del periodo di picco della crisi energetica; ad oggi, infatti, continuano a registrarsi valori del PUN che restano ben lontani da quelli pre-crisi (in queste ore il PUN ha un valore medio di circa 128 euro a MWh, ma con un valore di picco pari a 221 euro) e rispetto ai quali imprese e famiglie non hanno protezione.

Rinresce il ritrovarsi quasi alla fine dell'applicazione di strumenti emergenziali che hanno consentito di ammortizzare gli effetti del caro-energia, senza però aver sfruttato in modo positivo la possibilità offerta dalla stessa crisi energetica per attuare riforme e cambiamenti che potessero fornire una prospettiva competitiva alle imprese nel rapporto con il consumo di energia.

In tal senso, la mancata riforma degli oneri generali rappresenta davvero l'occasione perduta per rinnovare strutturalmente il sistema che attualmente grava sulle bollette e che vede le piccole imprese italiane quali maggiori finanziatori del sistema pur in presenza di consumi più bassi rispetto alle imprese industriali e senza la possibilità di accedere agli stessi strumenti di agevolazione.

Tra l'altro, le misure emergenziali sono finora costate al Paese circa 80 miliardi di euro, che avrebbero potuto essere in parte impiegati per attuare una riforma – lungamente attesa da più parti – in grado di liberare risorse a favore della competitività delle piccole imprese italiane.

Considerato il quadro attuale in cui le risorse a disposizione sono ritornate ad essere scarse, **sarebbe auspicabile almeno il completamento della rimozione, dal sistema degli oneri generali, di quelle voci di contribuzione che non sono pienamente afferenti allo sviluppo del sistema elettrico e al completamento del processo di decarbonizzazione.** Lo spostamento sulla fiscalità generale o in alternativa sui proventi delle aste per la CO₂ di tali partite, avviato timidamente nei mesi scorsi anche su forte *input* dell'Autorità di regolazione, merita di essere ultimato con la definitiva rimozione dalla bolletta delle voci di spesa quali ad esempio le agevolazioni a favore delle imprese energivore, che costa attualmente circa 1,3 mld di euro completamente finanziati dalle bollette dei clienti di energia elettrica non ammessi all'agevolazione, vale a dire le piccole imprese e i clienti domestici.

Tale spostamento consentirebbe di superare il paradosso attuale, in cui i soggetti più deboli, piccole imprese e consumatori domestici, sostengono la grande industria, avvantaggiandone la competitività a discapito della propria. Un paradosso che a nostro avviso meriterebbe, in assenza di interventi, una riflessione dell'Autorità garante della concorrenza.

Tra l'altro, l'intervento sarebbe auspicabile proprio in considerazione della **riforma delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia** di cui l'art. 3 del presente decreto-legge dispone l'attuazione, prevedendone l'aggiornamento in coerenza con il nuovo quadro di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (COM 2022/c 80/01), perché ne aumenterà l'impatto economico in bolletta.

In merito, vogliamo evidenziare l'inopportunità delle modalità e delle tempistiche scelte per l'attuazione della disciplina, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2024 a conclusione di un percorso che include anche la notifica alla Commissione Europea per il nulla osta. **La riforma meritava a nostro avviso la possibilità di una riflessione più lunga e condivisa, soprattutto alla luce dell'esperienza maturata dai diversi attori economici durante la crisi energetica.**

L'attuazione della nuova disciplina non può a nostro avviso limitarsi a una mera ratifica, nell'intento di velocizzare i tempi e completare i passaggi previsti: il caro energia ha messo in evidenza come anche tra le piccole imprese ve ne siano moltissime con consumi energetici assai rilevanti, che restano tuttavia escluse dall'accesso al beneficio. E non è un caso che per compensare tale mancanza, la disciplina emergenziale abbia provveduto a estendere il credito d'imposta per l'acquisto dell'energia anche alle imprese non prettamente energivore ai sensi della disciplina vigente in materia.

Evidenziamo al riguardo che, in coerenza con i criteri adottati dalla Commissione Europea ai fini dell'identificazione della classe delle imprese destinatarie delle agevolazioni per gli energivori, vale a dire l'esposizione alla concorrenza internazionale e il rischio di delocalizzazione, siano più correttamente implementati nel recepimento interno tramite una clausola di obbligo alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa.

Nel recepire la nuova disciplina, l'art. 3 intende applicare i criteri di contribuzione più vantaggiosi consentiti dalle Linee guida. Si ricorda che maggiori sono gli sconti, più alto è il livello di distribuzione della parte residua del dovuto tra le altre categorie di soggetti finanziatori del sistema. Considerato quanto richiamato in precedenza rispetto alla iniqua e sperequata distribuzione tra gli utenti, sarebbe opportuna una riconsiderazione dei criteri di maggior favore dei beneficiari che si convertono in maggiori esborsi per i soggetti esposti alla contribuzione. Inoltre, per finalità di trasparenza è quantomai opportuna una rendicontazione periodica, magari nella Relazione Annuale dell'Autorità di Regolazione, dell'impatto complessivo dell'agevolazione corredata dall'indicazione del gettito imputato ai clienti che la sostengono con le loro bollette.

Tra l'altro si evidenzia che l'impatto della nuova riforma, stimato in un miliardo e quattrocento milioni, in aumento quindi rispetto al costo attuale, non è in realtà una valutazione consolidata in quanto la disciplina prevede la possibile applicazione di un ulteriore fattore premiante a favore di quei beneficiari che coprano il 50% del loro fabbisogno energetico con fonti non emmissive di CO₂, il cui impatto non è possibile allo stato quantificare. È a nostro giudizio inopportuno aprire la via a strumenti di finanziamento in bolletta per così dire in bianco, senza dotarli di un cap complessivo di spesa che invece andrebbe fissato per evitare la deflagrazione degli oneri generali del sistema elettrico che ha raggiunto in anni critici cifre attorno ai 15 miliardi di euro. Conclusivamente, è ugualmente inopportuno prevedere che i costi dei controlli di ENEA degli obblighi derivanti dalle diagnosi energetiche delle grandi imprese, che fruiscono delle agevolazioni, siano posti in carico agli oneri generali del sistema elettrico e vanno a nostro avviso posti a carico dell'impresa destinataria dell'obbligo di realizzare le diagnosi energetiche.

Più in generale va ribadito come la disciplina degli energivori, anche in questa revisione, basata su una soglia limite di consumo annuo per l'accesso al beneficio, tiene fuori da un sistema di riduzione delle bollette una moltitudine di piccole imprese che hanno un'incidenza importante della spesa energetica sul bilancio aziendale e si ritrovano a sostenere tali costi a vantaggio delle imprese più grandi.

Da ultimo vogliamo ricordare che lo strumento più efficace per affrontare il caro-energia da parte di una piccola impresa è la riduzione dei consumi energetici, grazie all'implementazione di interventi di efficienza energetica in grado di ridurre il fabbisogno dell'impresa in particolare nel processo produttivo.

In tal senso, sarebbe auspicabile l'introduzione di misure di sostegno *ad hoc*, come un credito d'imposta specificamente destinato alle piccole imprese, per supportarne gli investimenti in particolare per l'installazione di impianti FV destinati all'autoproduzione, da realizzare sui propri siti produttivi.

Analogamente, riteniamo necessario un intervento di modifica dell'attuale quadro normativo che regola l'autoconsumo individuale (art. 30, d.lgs. 199/21); la disciplina vigente, infatti, non consente

alle piccole imprese di partecipare in maniera efficace a tali forme di autoconsumo, essendo preclusa la possibilità di partecipare in forma collettiva sfruttando le fattispecie giuridiche più comunemente utilizzate (come, ad esempio, i consorzi o le cooperative).

➤ **Sanatoria scontrini ricevute fiscali**

In merito all'articolo 4, si accoglie con favore la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023 per sanare in via agevolata le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se già constatate, commesse nel periodo dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023.

Si apprezza, in particolare, il fatto che si tratta di una sanatoria volta a evitare la più pesante sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività.

Si tratta, tuttavia, di una norma che, come troppo spesso accade, risolve un problema non intervenendo sulla causa.

Il nostro auspicio è che nell'ambito della imminente attuazione della riforma fiscale, si proceda finalmente a eliminare tutte le incoerenze del sistema fiscale, comprese quelle del sistema sanzionatorio, per arrivare a un sistema fiscale relativamente stabile che non richieda continue norme emergenziali.

Nello specifico la disposizione in esame rende evidente la necessità di riformare il trattamento sanzionatorio riservato alla mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali. La chiusura dell'attività da 3 giorni a un mese prevista per la mancata certificazione dei corrispettivi determina delle conseguenze molto pesanti per gli imprenditori e, pertanto, non può essere scollegata dalla pericolosità del comportamento adottato in termini di ammontare del corrispettivo non certificato.